

**COMUNE DI ESCOLCA**  
**Provincia di Cagliari**

**DISCIPLINARE PER LA COPERTURA  
ASSICURATIVA DEL RISCHIO RC  
PATRIMONIALE COLPA LIEVE**

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>DISCIPLINARE<br/>ASSICURAZIONE<br/>RC PATRIMONIALE</b> |
|-----------------------------------------------------------|

**CONTRAENTE:**

Comune di Escolca  
Sede: Via Dante, 2 – 08030 ESCOLCA  
C.F: 00814010914

**RISCHIO ASSICURATO:**

rc patrimoniale per colpa lieve di amministratori e funzionari

**DURATA CONTRATTUALE:** Anni 4

**DECORRENZA DALLE ORE 24.00 DEL 01/12/2016 SCADENZA  
ALLE ORE 24.00 DEL 30/11/2020**

senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta

**RATEIZZAZIONE:** Annuale

**PREMIO A BASE D'ASTA € 2.918,00**

**AVVERTENZE**

Le informazioni contenute all'interno del presente documento sono di carattere riservato.  
Pertanto, anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30-06-2003 n° 196 né l'intero documento, né un eventuale condensato dello stesso potranno, in alcun caso, essere riprodotti e/o consegnati a terzi, in particolare a qualsivoglia organizzazione del settore assicurativo e/o di brokeraggio, senza il nostro preventivo consenso.

## GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

**Assicurato:** nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

**Assicurazione:** l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.

**Codice delle Assicurazioni:** il D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

**Danno indennizzabile:** danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

**Franchigia:** l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.

**Indennizzo:** la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.

**ISVAP:** Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

**Massimale:** l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.

**Polizza:** il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

**Premio:** il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

**Risarcimento:** la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**Rivalsa:** il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Assicuratore:** la società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.

**Surrogazione:** la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### POLIZZA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELL'ENTE PUBBLICO

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura nei termini e nei modi indicati nel presente contratto.

### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Assicurazione:** il contratto di Assicurazione.

**Polizza:** il documento che prova l'Assicurazione.

**Contraente:** l'Ente che stipula il contratto assicurativo, il cui interesse è protetto dal contratto di Assicurazione.

**Assicurato:** il Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

**Sinistro:** la richiesta di risarcimento pervenuta all'Ente Assicurato nei termini e nei modi stabiliti in Polizza

**Gli Assicuratori:** L'impresa di Assicurazione o i sottoscrittori indicati nella scheda Tecnica di copertura.

**Danno:** qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

**Danni Materiali:** il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

**Perdite Patrimoniali:** il pregiudizio economico subito da terzi **che non sia conseguenza a Danni Materiali.**

**Responsabilità Civile:** la responsabilità che possa gravare sull'Ente Assicurato e che derivi dall'esercizio da parte dei soggetti di cui debba rispondere per Legge sullo stesso Ente di tali funzioni e attività, dichiarate in polizza ai sensi dell'art 28 della costituzione, la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

**Responsabilità Amministrativa:** la responsabilità che incombe sui soggetti della Pubblica Amministrazione che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal

proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

**Responsabilità Amministrativa**

**-Contabile:**

la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un soggetto (dipendente e/o Amministratore) della Pubblica Amministrazione detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

**Premio:**

la somma dovuta dall'Ente Assicurato agli Assicuratori.

**Indennizzo:**

la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

**Massimale:**

**la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.**

**Periodo di Validità:**

la durata dell'Assicurazione indicata nel Modulo.

**Pubblica Amministrazione:**

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

**Ente di Appartenenza:**

l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale i soggetti della Pubblica Amministrazione abbiano un rapporto di servizio o di mandato istituzionale.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE -NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successive stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

### **Art. 3 - Pagamento del Premio**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 01/12/2016 se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).

### **Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5 - Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

### **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

### **Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

L'Assicurato deve dare avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) Formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc.);
- (c) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Codice Civile) Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli Assicuratori.

#### **Art. 8 – Cessazione del contratto e facoltà di recesso**

La presente **Polizza** cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti (come previsto dall'art. 23 della Legge n. 62 del 18/04/2005).

Se la presente **Polizza** è stipulata per un periodo di più annualità, è comunque in facoltà delle parti rescinderla al termine di ogni periodo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato..

#### **Art. 10 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

#### **Art. 11 - Rinvio alle norme di Legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA**  
**RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE**  
**- ENTE ASSICURATO -**

**Art. 12 – Oggetto dell'Assicurazione**

**Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi.**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni commessi nello svolgimento della propria attività da soggetti nominati nella lista allegata e dei quali per Legge o mandato l'Assicurato stesso debba rispondere a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati, e sempre che l'Assicurato sia tenuto a risarcire il terzo per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato, fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile, nei confronti dei soggetti responsabili ma limitatamente a agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

**Art. 13 - Inizio e termine della garanzia**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dai soggetti di cui debba rispondere per Legge o che lo rappresentino, relativamente ai cinque anni precedenti alla decorrenza del contratto stesso (o come indicato nella Scheda Tecnica di Copertura se differente), e che non siano ancora stati presentati all'Assicurato, e sempre che, alla data di stipulazione della Polizza, l'Assicurato non fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo al Sinistro stesso.

Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa dell'Assicurato analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 Codice Civile l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di Sinistri imputabili a Dipendente nominato in Polizza sottoposto a licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

**L'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente Polizza, (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere dai soggetti di cui debba rispondere l'Ente Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.**

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

#### **Art. 14 - Limiti di Indennizzo**

**L'Assicurazione per singolo Sinistro e anno assicurativo è prestata fino alla concorrenza del Massimale pattuito in polizza, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all' Assicurato nello stesso periodo.**

**Nel caso di Sinistri in serie originati dalla stesso evento, la data di notifica del Sinistro va intesa come data di notifica di tutti i sinistri anche se notificati all'Assicuratore dopo la data di scadenza della copertura. Tutti i sinistri originati dalla stesso evento vanno considerati come il medesimo sinistro.**

**Le garanzie vengono prestate con una franchigia a carico dell' Assicurato riportata nella SCHEDA TECNICA DI COPERTURA.**

La franchigia dovrà restare a carico dell'**Assicurato** senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri **Assicuratori**.

#### **Art. 15 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI POLIZZA SEMPRE OPERANTI**

##### **A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **entro il limite del Massimale indicato nella relativa voce nella scheda tecnica di copertura, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Ente Assicurato.**

##### **B) – Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale**

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. **Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno entro il limite del Massimale indicato nella relativa voce nella SCHEDA TECNICA di copertura indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Ente Assicurato.**

##### **C) – Garanzia “Levata Protesti” ( VALIDA SOLO IN CASO DI AMMINISTRAZIONE COMUNALE).**

L'Assicurazione è automaticamente estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti del soggetto incaricato.

**Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno entro il limite di € 150.000,00 indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Ente Assicurato.**

##### **D)– Garanzia “Errato trattamento dei dati personali!”.**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'**Ente Assicurato** dalla inosservanza delle disposizioni della Legge n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionati a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, **purché conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo.**

##### **E)– Garanzia “D.Lgs. 81/2008”**

L'Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dei Responsabili relativamente alla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di

lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati dall'Ente Assicurato in funzione di:

1)"Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs n. 181 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

2)"Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs n. 181 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

**Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori a rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.**

**La copertura si intende estesa con una somma che va sino alla concorrenza del Massimale indicato nella relativa voce nella SCHEDA TECNICA di copertura, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Ente Assicurato.**

**E1) Estensione di Garanzia "Estensione Certificati Merloni come previsto dall'" ex D.M 123 del 18/04/2005 modello 2.1 – Progettista interno.**

L'assicurazione comprende la possibilità di poter emettere singoli certificati Merloni relativamente alle varianti di progetto come previsto per Legge. Nel caso specifico l'Ente Assicurato potrà richiedere all'Assicuratore, mediante apposito modello rilasciato dallo stesso, la valutazione e quantificazione del costo assicurativo dell'opera in base alla somma prevista per l'opera e la durata, secondo le indicazioni e i dettami richiamati nel modello 2.1 del DM 123/2005 e/o successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art.16- Rischi esclusi dall'Assicurazione**

**L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:**

- a) **colpa grave dei soggetti di cui debba rispondere per Legge o che rappresentino l'Ente;**
- b) **smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i Danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;**
- c) **Danni Materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto indicato alle "condizioni aggiuntive PER LE ATTIVITA' tecniche" (art.24 e seguenti);**
- d) **atti od omissioni o Perdite Patrimoniali o reclami notificati all' Assicurato e riguardanti comportamenti posti in essere in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;**
- e) **responsabilità assunte volontariamente dai soggetti di cui a norme di Legge debba rispondere l' Ente Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla Legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'Ente Assicurato;**
- f) **inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;**
- g) **calunnia, ingiuria, diffamazione;**
- h) **multe, ammende, sanzioni, se inflitte direttamente all'Assicurato, salvo che le stesse non siano comminate a Terzi per responsabilità dell'Assicurato;**
- i) **Il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o veicoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla ex Legge 990/69 ora D.lgs 209/2005;**

- l) a fatti e circostanze pregresse già note all' Assicurato e denunciate prima dell'effetto della presente Polizza;
- m) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- n) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

#### **Art. 17 - Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

#### **Art. 18 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

#### **Art. 19 - Vincolo di solidarietà**

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità derivante all'Assicurato., relativamente al soggetto od ai soggetti di cui debba rispondere per Legge o per mandato istituzionale.

#### **Art. 20– Danni di serie**

In caso di Sinistri di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

#### **Art. 21 - Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dei soggetti di cui l'Assicurato risponda per Legge o che rappresentino per mandato istituzionale, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico.

#### **Art. 22 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali**

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell' Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' Assicurato stesso con l'assenso dell' Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l' Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e l'Ente Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 23 - Clausola Broker**

Si fa presente che il COMUNE DI ESCOLCA ha affidato in esclusiva alla WAI BROKER SRL, con sede in via dei 8 Marzo, 1908 n. 12 , – 09028 Sestu , la consulenza ed assistenza precontrattual e la gestione dell'intero portafoglio assicurativo. Allo stesso Broker dovranno essere fatte per iscritto tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto.

Pertanto la Compagnia aggiudicataria dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker, s'intenderà come fatta, a tutti gli effetti, alla Compagnia. Così come avranno lo stesso valore tutte le comunicazioni fatte, in nome e per conto dell'Assicurato/Contraente, dal Broker alla Compagnia.

Alla WAI BROKER dovranno essere corrisposti i premi di assicurazione affinché provveda al pagamento degli stessi alla/e Compagnia/e aggiudicataria/e.

Si dà espressamente atto, pertanto, a titolo meramente esemplificativo, che:

- ai fini dell'art. 1901 del c.c., il pagamento dei premi effettuato dall'ente contraente al Broker s'intenderà come ricevuto dalla Compagnia;
- le comunicazioni inviate dall'Ente contraente e ricevute dal Broker s'intendono come ricevute dalla Compagnia, anche ai fini dell'art. 1913 del c.c..

Nel caso di rapporti con più compagnie in coassicurazione, il rapporto verrà tenuto esclusivamente con la Compagnia delegataria alla quale spetta l'integrale esecuzione dei contratti di assicurazione senza eccezioni o limitazioni di sorta opponibili alla medesima e/o dalle altre imprese in coassicurazione.

La misura del compenso provvisorio al Broker è da determinarsi secondo gli usi di piazza (art. 1657 c.c.), a carico della Compagnia aggiudicataria, dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione secondo la L. 221/2012 (art.22 comma 10) oppure, ove mancante, onde poter garantire la "par condicio", verrà corrisposta, a titolo indicativo, la provvigione del 3,5% dei premi lordi aggiudicati.

Dette provvigioni non dovranno rappresentare un maggior costo per l'Amministrazione e dovranno essere intese, esclusivamente, come il normale caricamento di costo della compagnia e rappresenta una parte dell'aliquota provvisoria dovuta dalle Compagnie alla propria rete di vendita, costituendo una parte della provvigione che va all'agente della compagnia di assicurazione senza che esso incida come onere aggiuntivo per il cliente. Pertanto la Compagnia/e dichiarano che tale compenso non costituirà assolutamente un aumento del premio assicurativo a carico dell'Assicurato. In tal senso la consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti (C.C. Lombardia n. 1536-2004; C.C. prima sezione centrale di appello di Roma n. 179-2008; C.C. Emilia Romagna n. 319-2011; C.C. Sicilia n. 439-2013).

L'Impresa aggiudicataria si impegna a consegnare presso gli uffici del Broker i documenti contrattuali per la verifica ed il perfezionamento.

**CONDIZIONE ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI  
COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE  
ATTIVITÀ TECNICHE**

**Art.24-OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Le garanzie di cui all'art.12, è estesa alla responsabilità professionale, derivante all' **Assicurato** per:

- ✓ le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte , **a seguito di una accertata definizione giudiziale**, ed in particolare di:
- ❖ progettista,
- ❖ direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- ❖ collaudatore;
- ❖ responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;
- ❖ responsabile dei lavori ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- ❖ coordinatore per la progettazione ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- ❖ coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- ❖ preposti alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- ❖ altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di Legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispona il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e

nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica);

- ✓ le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi all' Assicurato;
- ✓ le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- ✓ i danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

#### **Art.25-CONDIZIONI AGGIUNTIVE :**

- a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla Legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
- c) l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati in funzione di:
  - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art.26- ESCLUSIONI ADDIZIONALI(OPERANTI PER GLI ARTT.24 E SEGUENTI)**

L'assicurazione non è operante per:

- o) le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- p) le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- q) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- r) la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
- s) la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto
- t) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge; (vedi lett m)
- u) i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- v) i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- w) danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;

#### **Art.27- PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA**

A parziale deroga del punto u) dell'art. 26, l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;

- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite di € xxxx per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia a carico dell'Assicurato indicato pari ad € xxx.

## **Art.28- ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE**

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

## **Art.29-DANNI ALLE OPERE**

A parziale deroga del punto v) dell'art. 26, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite di € xxx per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia a carico dell'Assicurato indicato pari ad xxxx.

## **Art.30-DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

A parziale deroga del punto w) dell'art. 26, l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Ente Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Ente Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite di € XXXX per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia a carico dell'Assicurato indicato pari ad € XXX.

**Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il fascicolo informativo, contenente la nota informativa, comprensiva del glossario e le condizioni di assicurazione del Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile patrimoniale dell'ente pubblico.**

## **IL CONTRAENTE/ASSICURATO**

Dichiara altresì di accettare il contenuto della Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile patrimoniale dell'ente pubblico nella sua totalità nel rivolgere agli Assicuratori la presente proposta.

## **IL CONTRAENTE/ASSICURATO**

Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari. Si avverte il Contraente che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

## **IL CONTRAENTE/ASSICURATO**

### **CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO**

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente , oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Perdite Patrimoniali, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno , o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull'Assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

**CLAUSOLA DI IMPEGNO AI SENSI DELLA L. 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI**

1. Gli Assicuratori (●) assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (come modificata dal D.Lgs 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217) e successive modifiche.
2. Gli assicuratori si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (●) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

GLI ASSICURATORI

L'ENTE CONTRAENTE/ASSICURATO

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli **artt. 1341 e 1342 Codice Civile** l'**Assicurato** dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti artt. delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 Altre assicurazioni
- Art. 5 Aggravamento del rischio
- Art. 8 Cessazione del contratto e facoltà di recesso
- Art. 13 Inizio e termine della garanzia
- Art. 16 Rischi esclusi dall'**Assicurazione**
- Art. 17 Estensione territoriale
- Art. 18 Persone non considerate terzi
- Art. 22 Gestione delle vertenze- Spese legali
- Art. 26 Esclusioni Addizionali
- Art. 29 Danni alle opera - nomina periti
- Clausola di esclusione rischi Guerra e Terrorismo (ove sottoscritta).

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

## Allegato 1

Le posizioni da assicurare sono numero 7 come segue:

|                               |                     |                      |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 Sindaco                     | massimale € 500.000 | retroattività anni 5 |
| 1 Vice Sindaco                | “                   | “                    |
| 2 Assessori                   | “                   | “                    |
| 1 Responsabile tecnico        | “                   | “                    |
| 1 Responsabile finanziario    | “                   | “                    |
| 1 Responsabile Amministrativo | “                   | “                    |